

## Il Delegato

Padova, 16 ottobre 2013

prot. n. 90161 Anno 2013 Tit.III /cl.2 Fasc. All. //

> Ai Direttori di Dipartimento dell'area medica

Al Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia

LORO SEDI

OGGETTO: Commissioni d'esame per le prove finali dei corsi di studio delle professioni sanitarie

Le norme relative alla composizione delle commissioni d'esame per la prova finale delle lauree e delle lauree magistrali/specialistiche, escluse quelle dei corsi di studio delle professioni sanitarie, sono state deliberate dal Senato Accademico nel settembre 2010; esse stabiliscono che le commissioni siano costituite da almeno cinque docenti, dovendosi intendere per docenti i docenti di ruolo dell'Università di Padova e anche di altri Atenei. Ciascuna commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento del Corso di studio con il coordinamento della Scuola competente.

Nel caso dei corsi di laurea delle professioni sanitarie esistono norme specifiche a livello nazionale, per cui le commissione sono integrate da almeno due membri designati dal competente Collegio Professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni Professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente; possono far parte della commissione due rappresentanti ministeriali. Norme analoghe non esistono per i corsi di laurea magistrale.

In considerazione del fatto che devono essere docenti nei corsi di studio delle professioni sanitarie anche dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, con specifiche caratteristiche e in numero non superiore al 50% dei docenti complessivi, sembra opportuno che anche nelle commissioni di laurea e di laurea magistrale siano presenti i docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale. Pertanto le commissioni sono così costituite:

lauree - composizione minima - tre docenti universitari, due docenti del SSR, due rappresentanti delle professioni,

lauree magistrali - composizione minima - tre docenti universitari, due docenti del SSR.

Delegato alla Didattica

Sono possibili composizioni numericamente superiori, rispettando la prevalenza della docenza universitaria.

Le suddette commissioni sono nominate dal Rettore, su proposta del Consiglio del corso di studio; il Rettore individua il presidente della commissione tra i docenti universitari.

Nell'attesa che l'argomento sia compiutamente ridefinito dagli Organi di governo vi invito ad attenervi a quanto vi ho esposto.

Colgo l'occasione per ricordare anche quanto stabilito dalla citata delibera per i relatori.

Possono essere relatori di tesi di laurea magistrale di norma docenti (a qualsiasi titolo) dell'Università di Padova. Nel caso in cui non siano dell'Università di Padova è il Consiglio di corso di studio che riconosce la validità della richiesta. Possono essere correlatori, controrelatori e revisori i docenti (a qualsiasi titolo) dell'Università di Padova e docenti in ruolo in altre università italiane o straniere nonché qualificati esperti esterni.

Possono essere relatori/docenti di riferimento delle attività relative alla prova finale delle lauree docenti in ruolo nelle università italiane o straniere e qualificati esperti esterni.

Sottolineo che le norme sopra riportate sono inderogabili. Le richieste di eventuali deroghe devono essere sottoposte agli Organi di Governo.

Cesare Voci